

rait ainsi confondre la jouissance des biens de la Couronne avec un usufruit contemplé dans les lois civiles.

Ce fait avéré, je regarde donc comme indispensable de terminer le chapitre III par une sanction sur la durée des baux. J'en propose deux ; si la Chambre rejette le premier, je demanderais le vote sur le second.

PRESIDENTE. Il signor Jacquier ha presentato due emendamenti, uno subordinato all'altro ; il primo è così concepito :

« La durée des baux n'excédera pas 18 années, sauf loi contraire. Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration. »

Nel caso che questo non fosse adottato, propone poi un altro emendamento in questi termini :

« En ce qui concerne la durée des baux des biens qui forment la dotation de la Couronne on observera, en cas de cessation de règne, les dispositions en matière d'usufruit contemplées dans les articles 506 et 507 du Code civil. »

Secondo l'intenzione del preopinante, pongo in deliberazione il primo emendamento.

GAUVAGNO, ministro per l'interno. Io dirò solamente che volendo provvedere a questo riguardo mi pare migliore il secondo emendamento che il primo, poichè il primo costituirebbe una legge eccezionale, mentre il secondo non farebbe che riferirsi alla legge generale del Codice civile, ed è non solo in questo senso che mi parve migliore il secondo emendamento, ma anche nel senso che inutile sia favorire in tal modo la lista civile, meglio essendo riferirsi al diritto comune, dal quale i beni demaniali sono in miglior modo tutelati.

Secondo il Codice civile gli affittamenti non potrebbero mai giungere agli anni 21, come giungerebbero se si adottasse quest'articolo ; secondo il Codice civile non potrebbero mai eccedere il novennio, il che nell'interesse del demanio parmi doversi mantenere.

Non trattandosi pertanto di un evidente interesse della lista civile, parmi si possa lasciar la cosa secondo le disposizioni del diritto comune.

PRESIDENTE. Domando al signor Jacquier se insiste nella sua proposizione.

JACQUIER. Dès que monsieur le ministre adhère au second, je retire le premier.

PRESIDENTE. Rileggo il secondo emendamento tradotto in lingua italiana :

« Per quanto riguarda alla durata delle locazioni dei beni che formano la dotazione della Corona, si osserveranno, avvenendo il caso di successione al regno, le disposizioni stabilite in materia d'usufrutto dagli articoli 506 e 507 del Codice civile. »

PALLIERI. Signori, se da un canto io mi oppongo tanto alla prima, quanto alla seconda delle aggiunte proposte dall'onorevole signor Jacquier, ritengo per altra parte doversi con opportune disposizioni completare il capo III, che abbiamo nella tornata di ieri adottato.

Premetterò a tal riguardo alcuni principii fondamentali in questa materia, di cui niuna esige maggiormente la vostra attenzione, pel motivo in ispecie che or si tratta di fare una legge, la quale non potrebbe, come le altre, essere rievocata quando poi l'esperienza venisse a chiarirne i difetti, ma dovrà venire inviolabilmente osservata durante un tempo che ognuno di noi, che la nazione intiera, che l'Italia tutta augura all'augusto figlio di Carlo Alberto, tanto lungo, quanto prospero a' suoi destini. Uopo è anzi tutto vedere qual sia la natura dei beni costituenti la dotazione della Corona.

A questo proposito un distinto giureconsulto, nostro onorevole collega, citava ieri il patrio Codice civile, il Codice Napoleone e la Costituzione francese.

Esaminerò io pure tali leggi, ma ne dedurrò conseguenze affatto contrarie alle allegazioni del dotto professore.

Io non so a quale fra le Costituzioni francesi egli intendesse accennare, ma so che in niuna di esse fu stabilita l'inalienabilità dei beni nè del demanio, nè della Corona.

La Francia aveva prima del 1789 comuni con noi i principii del diritto demaniale, come ci attesta Chopin nel suo trattato *De Demanio Franciae*.

Sia nell'uno, sia nell'altro regno, *patrimonio dello Stato*, *regio patrimonio*, *patrimonio della Corona*, e *regio Demanio*, erano espressioni assolutamente sinonime, e lo furono presso di noi sino all'attivazione dello Statuto, ove nell'articolo 19 venne per la prima volta usata la parola *Corona*, nel senso inglese, adottato in Francia nel 1789.

Ho detto sino all'attivazione dello Statuto ; del che la più manifesta prova risulta dalle disposizioni che formano l'oggetto del capo 3, tit. 1, lib. II del Codice civile, fra le quali basterà addurre quella contenuta nell'articolo 419, del seguente tenore :

« È patrimonio dello Stato, ossia della Corona, tutto ciò che è destinato a somministrare le rendite necessarie per sostenere i bisogni, e così i tributi e le gabelle, i diritti sulle miniere e sulle saline, sui beni vacanti e sulle successioni senza eredi od abbandonate, ed ogni altro diritto regale e demaniale. »

Dalla legislazione francese era pure stata sanzionata, come nella monarchia di Savoia, da antichi editti, fra cui vuolsi notare quello del 22 aprile 1445, ed infine dal Codice civile, la massima fondamentale dell'inalienabilità e della conseguente imprescrittibilità dei beni di pertinenza dello Stato, ossia della Corona ; massima sommamente salutare nel Governo assoluto, come quella che impediva il dilapidamento di tali beni a favore dei cortigiani e l'aumento delle contribuzioni a detrimento del popolo, ed in forza della quale la Camera dei conti, per diritto che da secoli le compete, riconfermato dal Codice civile, ricusò in molte occasioni d'interinare concessioni che ravvisava contrarie al pubblico interesse.

Ma questi principii dovettero necessariamente subire le più gravi modificazioni, come dalla rivoluzione francese, così dal nostro Statuto, ed in ispecie dall'articolo 19 del medesimo.

Ed invero nulla sarebbe più incostituzionale che il contestare al potere legislativo il diritto di alienare beni demaniali, semprechè ciò stimi conveniente ; non già che io risguardi tale potere come sovrano, mentre anzi lo credo subordinato al potere costituente, ma perchè non può ricevere limitazione alcuna, nè dai Codici, nè da altre leggi, fuorchè da quella primaria e fondamentale del 4 marzo 1848 : onde egli è manifesto che più non può ritenersi in vigore l'articolo 425 del Codice civile così concepito :

« I diritti e beni regali e demaniali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo sì gratuito che oneroso ; e qualsivoglia alienazione o concessione sarà nulla di pien diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi fossero apposte. »

Nè tampoco vi sarà chi voglia tuttavia riconoscere la menoma efficacia all'articolo 429, che pronunciava la nullità di ogni alienazione o concessione di beni demaniali, la quale non fosse interinata dal magistrato della regia Camera.

Io stimerei per certo assai spedito che le materie dema-